

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Tardiva iscrizione della causa a ruolo: improcedibilità

La tardiva costituzione in giudizio è sanabile qualora l'altra parte si costituisca tempestivamente. La tardiva iscrizione della causa a ruolo, invece, integra una violazione di un termine espressamente indicato come perentorio e la conseguenza del mancato rispetto di un termine perentorio – e come tale è espressamente indicato il termine per l'iscrizione della causa a ruolo, previsto dall'[art. 616 c.p.c.](#) – è l'improcedibilità, che non ammette sanatorie.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 17.1.2018, n. 1058

...omissis...

fffffpropone un unico motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Milano n.2657 del 2016 del 27.6.2016.

L'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Questa la vicenda: la fffff una esecuzione mobiliare, nelle forme del pignoramento presso terzi, nei confronti del padre fffper ottenere alcune somme arretrate dovute a titolo di contribuzione al suo mantenimento; il padre formulava opposizione nel corso del procedimento esecutivo, il g.e. rigettava l'istanza di sospensione e fissava termine per l'inizio del giudizio di merito. A fronte della inattività del padre, la stessa fffffprovvedeva a notificargli nei termini un "atto di opposizione" con il quale chiedeva accertarsi l'inesistenza delle altrui ragioni di opposizione. L'atto di citazione

regolarmente notificato veniva iscritto a ruolo fuori termine, il settimo giorno, in difformità della previsione contenuta nell'art. 616 c.p.c., che abbrevia alla metà il termine per iscrivere le opposizioni all'esecuzione.

Il padre si costituiva in giudizio, benchè tardivamente, direttamente all'udienza di comparizione.

Il giudice di primo grado, con pronuncia confermata in appello, dichiarava improcedibile l'opposizione perchè l'iscrizione a ruolo non aveva rispettato il termine perentorio fissato dall'art. 616 c.p.c., individuando la conseguenza del mancato rispetto della perentorietà del termine nella improcedibilità.

Sostiene l'opponente che la corte d'appello abbia violato gli artt. 181 e 307 c.p.c. e che la conseguenza della improcedibilità, a fronte della ritardata costituzione in giudizio della controparte, avrebbe dovuto essere la cancellazione della causa dal ruolo, con facoltà di riassumerla nei tre mesi.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata all'interno della sezione prevista dall'art. 376 c.p.c., a seguito di proposta del relatore nel senso della manifesta fondatezza del ricorso.

Il collegio, previa discussione in camera di consiglio, non ha condiviso la proposta del relatore, ritenendo che al contrario il ricorso debba essere rigettato.

Non si tratta infatti di tardiva costituzione in giudizio, sanabile qualora l'altra parte si costituisca tempestivamente (secondo il principio espresso da Cass. n. 3626 del 2014), ma di tardiva iscrizione della causa a ruolo, con violazione di un termine espressamente indicato come perentorio, in quanto la conseguenza del mancato rispetto di un termine perentorio - e come tale è espressamente indicato il termine per l'iscrizione della causa a ruolo, previsto dall'art. 616 c.p.c. - è l'improcedibilità, che non ammette sanatorie. I termini perentori infatti non sono prorogabili, nè soggetti a sospensione o interruzione se non nei casi previsti dalla legge, sicchè resta a carico di chi non lo rispetti il rischio delle conseguenze pregiudizievoli o delle decadenza conseguenti al mancato rispetto del termine stesso.

In ragione della particolarità della vicenda e dei rapporti tra le parti sussistono motivi idonei a giustificare la compensazione delle spese del presente giudizio.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli è gravato dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater.

pqm

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.